



Il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD)

La scheda presenta gli elementi generali del diritto alla «portabilità dei dati» introdotto dal Regolamento (UE) 2016/679, entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2016 e che sarà direttamente applicato in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018

COSA È?

È un diritto innovativo previsto dall'articolo 20 del Regolamento che consente all'interessato di **ricevere** i dati personali forniti a un titolare, in un **formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico**, e di **trasmetterli** ad un **altro titolare del trattamento senza impedimenti**.

QUALI VANTAGGI PUO' OFFRIRE?

- facilitare il **passaggio da un fornitore di servizi all'altro** fungendo, quindi, da fattore di promozione della concorrenza fra i singoli fornitori;
- consentire la **creazione di nuovi servizi** nel quadro della strategia per il mercato unico digitale;
- offrire la possibilità di «**riequilibrare**» il **rapporto fra interessati e titolari del trattamento** tramite l'affermazione dei diritti e del controllo spettanti agli interessati in rapporto ai dati personali che li riguardano.

COSA PERMETTE DI FARE?

- **ricevere dati personali** trattati da un titolare e **conservarli** su un supporto personale in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali, senza trasmetterli a un altro titolare (*ad es., recuperare l'elenco dei brani musicali preferiti detenuto da un servizio di musica in streaming, per scoprire quante volte si sono ascoltati determinati brani*);
- **trasmettere dati personali da un titolare del trattamento a un altro titolare del trattamento** (*ad es., un diverso fornitore di servizi*).

L'esercizio del diritto alla portabilità dei dati **non pregiudica** nessuno degli altri diritti dell'interessato che può, ad esempio,

- continuare a fruire del servizio offerto dal titolare anche dopo un'operazione di portabilità;
- esercitare il diritto di cancellazione.

QUANDO TROVA APPLICAZIONE?

Occorre siano soddisfatte **tre condizioni**:

1. i dati personali devono essere **trattati attraverso strumenti automatizzati** (quindi sono esclusi gli archivi cartacei), sulla base del **consenso preventivo dell'interessato** o per l'**esecuzione di un contratto** di cui è parte l'interessato;
2. i dati personali di cui si chiede la portabilità devono **riguardare l'interessato** ed essere quelli **forniti dall'interessato consapevolmente e in modo attivo** (*ad es., i dati di registrazione - indirizzo postale, nome utente, età, ecc. - inseriti compilando un modulo online*). Sono compresi anche i dati **generati e raccolti** attraverso le **attività dell'utente** che fruisce di un servizio o utilizza un dispositivo.
Il diritto alla portabilità **non** si applica invece ai dati personali che sono **derivati o dedotti** dalle informazioni **fornite dall'interessato** (*ad es., il profilo-utente creato analizzando i dati grezzi di un contatore intelligente*), poiché non si tratta di dati forniti dall'interessato bensì creati dal titolare del trattamento.
3. l'esercizio del diritto alla portabilità **non deve ledere i diritti e le libertà altrui**. Ad es., se l'insieme dei dati trasferiti su richiesta dell'interessato contiene dati personali che riguardano altre persone fisiche, il nuovo titolare deve trattarli solo in presenza di un'idonea base giuridica.

La scheda ha un mero valore illustrativo ed è in continuo aggiornamento in base all'evoluzione delle indicazioni applicative del Regolamento.

Per un quadro completo si invita a consultare la pagina www.garanteprivacy.it/portabilita